

CAMERA DEI DEPUTATI N. 637

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPATARO, AMICI, BARDELLI, BONIFAZI, BRANCIFORTI
ROSANNA, COCCO MARIA, DULBECCO, ESPOSTO, GATTI,
GIANNINI, IANNI, LAMANNA, MARTINO, PETRELLA,
REICHLIN, TERRAROLI**

Presentata il 20 ottobre 1976

Norme in materia di abbattimento degli alberi di olivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza dettata dallo sviluppo di una razionale pianificazione urbanistica e delle opere di costruzione ad uso pubblico contrasta in taluni casi, già accertati, con il divieto sancito dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, di abbattimento degli alberi di olivo.

La permanenza infatti di tali norme impedisce la realizzazione di importanti opere pubbliche e dei piani urbanistici la cui progettazione li fa ricadere in superfici su cui insistano alberi di olivo, con notevoli conseguenze sui tempi e i costi delle opere.

Con la presente proposta di legge si vuole eliminare questo ed altri inconvenienti provocati dal decreto legislativo luogotenenziale n. 475, introducendo criteri di maggiore funzionalità ed al contempo garantendo gli strumenti per la salvaguardia degli impianti olivicoli, adeguando la normativa all'entrata in vigore dell'ordinamento regionalistico trasferendo i poteri di intervento dal prefetto alle Regioni.

Per questi motivi si rende necessaria ed urgente l'approvazione della presente proposta di legge onde sbloccare anacronistiche situazioni già esistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Regioni provvedono con proprie leggi a dettare norme per la salvaguardia delle colture olivicole.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

ART. 2.

L'abbattimento degli alberi di olivo è vietato.

Il divieto riguarda anche le piante danneggiate o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni culturali.

Nella redazione ed approvazione degli strumenti urbanistici previsti dalle vigenti leggi si dovrà tenere conto della esigenza di salvaguardia delle colture olivicole persistenti.

ART. 3.

L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 6 a seguito di accertamento delle condizioni stesse.

L'abbattimento degli alberi di olivo può essere inoltre autorizzato dalle amministrazioni comunali competenti anche nei casi in cui i terreni sui quali le piante insistono sono destinati ad uso diverso da quello agricolo dai piani urbanistici e sono sottoposti a provvedimenti di esproprio per motivi di pubblica utilità e sia strettamente necessario provvedere al loro abbattimento per l'esecuzione delle opere programmate.

ART. 4.

Gli organi di cui all'articolo 6 hanno facoltà di imporre ai proprietari o conduttori dei fondi ove si trovano gli alberi di olivo da abbattere, in virtù del primo comma dell'articolo 2 della presente legge, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità e il termine del reimpianto.

ART. 5.

Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'articolo 3, non

esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritto, è punito con l'ammenda per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate in piena produttività, da stabilirsi da parte degli organi di cui all'articolo 6.

ART. 6.

I compiti previsti dalla presente legge spettano all'ente od organo competente alla redazione e gestione dei piani agricoli di zona previsti dalle singole leggi regionali. In mancanza di queste ultime spettano al competente assessorato regionale.

ART. 7.

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.